



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SEGRETARIO GENERALE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE N. 2/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI SETTORI COMUNALI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, neanche potenziale, in relazione al presente atto

Premesso che la macrostruttura organizzativa dell'Ente si articola nei seguenti n.5 Settori, come da deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta Comunale, n. 7 del 31/01/2012 e ss.mm.ii.

SETTORE 1 - Affari Generali

SETTORE 2 - Economico – Finanziario e Tributi

SETTORE 3 - Tecnico

SETTORE 4 – Polizia Municipale

SETTORE 5 - Servizi Sociali - Sport - Cultura - Istruzione

Visti:

- il comma 1 dell'art. 38 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali 14.09.2000 che dispone il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, stabilendo che per la copertura dei relativi oneri si deve far fronte con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;

- il comma 6 del citato articolo che prevede "la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore".

Richiamati:

- l'art.14 CCNL 1.04.1999 che, ai fini della quantificazione del Fondo lavoro straordinario, prevede dal 31.12.1999 la riduzione del 3% delle risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, indicando in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni.

- il comma 2 del citato articolo che dispone l'incremento delle risorse di cui al comma 1 con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Visto l'art. 22, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018, secondo cui ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento a un arco temporale di sei mesi.

Dato atto che i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie locali non hanno apportato modifiche ai meccanismi di quantificazione del fondo per il lavoro straordinario.

Atteso che nel quadro delle attività istituzionali dei Settori e Servizi sono da prevedere con ragionevole certezza esigenze di carattere straordinario che non potranno essere soddisfatte nel normale orario di servizio.

Dato atto che il personale dipendente di questo Comune deve essere autorizzato dal rispettivo Responsabile di Settore allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Ravvisata la necessità, ai fini organizzativi, di provvedere in merito all'assegnazione del budget da destinare alla retribuzione del lavoro straordinario autorizzabile da ciascun Responsabile di Settore al personale di pertinenza nell'anno 2021.

Ritenuto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle inevitabili esigenze di interventi manutentivi a fronte di particolari eventi imprevisi, assegnare un budget di spesa per lavoro straordinario di importo superiore ai Settori Tecnico e Polizia Municipale.

Preso atto, sulla base di quanto comunicato dal Settore Economico-Finanziario, che il tetto del lavoro straordinario, storicamente cristallizzato all'anno 1998 con decurtazione una tantum del 3% e non suscettibile di aumento, è pari a euro € 6.450,00.

Ritenuto, quindi, di ripartire tra i Settori Comunali, per l'annualità 2021, i seguenti budget di spesa nel rispetto del limite contabile di cui all'art. 14 CCNL 1.04.1999, tenuto conto anche della consistenza di organico delle diverse strutture, come segue:

| SETTORE | BUDGET DI SPESA |
|--|------------------------|
| SETTORE 1 - Affari Generali | Euro 600,00 |
| SETTORE 2 - Economico – Finanziario e Tributi | Euro 600,00 |
| SETTORE 3 - Tecnico | Euro 1.900,00 |
| SETTORE 4 – Polizia Municipale | Euro 3.000,00 |
| SETTORE 5 - Servizi Sociali - Sport - Cultura - Istruzione | Euro 350,00 |
| | TOT. Euro 6.450,00 |

Dato atto che il lavoro straordinario non può essere considerato fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali non programmabili, per fronteggiare particolari ed eccezionali situazioni, altrimenti non gestibili.

Ribadito, quindi, che il budget di spesa di cui sopra dovrà essere utilizzato in casi di eccezionali e comprovate esigenze ai fini d'istituto e all'uopo previamente autorizzate da ciascun Responsabile di Settore.

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 244/2007, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Dato atto che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio da parte del personale che sia stato preventivamente autorizzato.

Ricordato che l'art. 15, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 ribadisce che "Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.", fatte salve le eccezioni previste dall'art. 18 del medesimo Contratto Collettivo.

Visti:

- Il D.lgs. n.165/2001;
- Il D.lgs. n.267/2000;
- L'art. 14 CCNL 01.04.1999;
- L'art.38 CCNL 14.09.2000.
- Il CCNL 21.05.2018

DISPONE

1. **Di prendere atto** di quanto in premessa ed in particolare della circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1.4.99.

2. **Di prendere atto** che, sulla base di quanto comunicato dal Settore Economico-Finanziario, il tetto del lavoro straordinario, storicamente cristallizzato all'anno 1998 con decurtazione una tantum del 3% e non suscettibile di aumento, è pari a euro € 6.450,00.

2. **Di assegnare**, con riferimento all'annualità 2021, ai Settori Comunali i seguenti budget di spesa per il finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al rispettivo personale:

| SETTORE | BUDGET DI SPESA |
|---|------------------------|
| SETTORE 1 - Affari Generali | Euro 600,00 |
| SETTORE 2 - Economico – Finanziario e Tributi | Euro 600,00 |

| | |
|--|--------------------|
| SETTORE 3 - Tecnico | Euro 1.900,00 |
| SETTORE 4 – Polizia Municipale | Euro 3.000,00 |
| SETTORE 5 - Servizi Sociali - Sport - Cultura - Istruzione | Euro 350,00 |
| | TOT. Euro 6.450,00 |

3. . **Di dare atto** che le suddette somme trovano copertura su Missione 1- Programma 2- al capitolo 10200/1 – “Fondo Lavoro Straordinario personale Comunale” del bilancio di previsione 2021/2023, il cui schema è stato già approvato dalla Giunta Comunale.

4. **Di stabilire** che lo svolgimento del lavoro straordinario dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Ciascun Responsabile di Settore procederà, in relazione alle esigenze di servizio, ad autorizzare preventivamente le prestazioni del personale di pertinenza in regime di lavoro straordinario, assumendo il relativo impegno di spesa;
- b) Ciascun Responsabile previa verifica dell'espletamento di prestazione straordinaria autorizzata e della relativa durata, attraverso la consultazione del sistema di rilevazione delle presenze con relativo codice identificativo, provvederà alla liquidazione, con cadenza quadrimestrale, dei compensi spettanti, salvo che il dipendente non abbia richiesto l'applicazione dell'istituto del riposo compensativo; ai fini della liquidazione si potrà prescindere dalla preventiva verifica delle timbrature nei soli casi di forza maggiore connesse alla particolare situazione in cui si è svolta la prestazione lavorativa che hanno reso impossibile procedere alla stessa timbratura;
- c) il limite delle ore di lavoro straordinario liquidabili ai dipendenti assegnati ad ogni settore deve essere contenuto entro i budget finanziari assegnati con il presente atto organizzativo e non potrà eccedere le 180 ore annue individuali;
- d) le ore eccedenti il normale orario di servizio rilevabili dal sistema di rilevazione delle presenze, senza la relativa autorizzazione, non saranno retribuite, né soggette a recupero compensativo;
- e) la liquidazione dei compensi è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023.

5. **Di stabilire** che periodicamente e comunque entro il mese di ottobre 2021, si procederà, con il confronto dei Responsabili di Settore alla verifica delle eventuali disponibilità residue ed a considerare la possibilità ed opportunità di una eventuale modifica dei budget assegnati.

6. **Di trasmettere** il presente atto ai Responsabili di Settore, alle OO.SS. e alla RSU.

7. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale per 5 anni.

Altavilla Milicia, 18 maggio 2021

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Visto copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott. Domenico Camarda